



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela Ambientale,
Disinquinamento, Protezione civile
Settore Tutela dell'Ambiente

Il Dirigente

AREA 05 – SETTORE 02

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0245734 05/04/2013 12,58

Mittente : Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza

Destinatari : SIRI ENERGIA SRL

Classifica : 5. Fascicolo : 3 del 2013



Spett.le SIRI ENERGIA srl
Via Valentino Mazzola, 66
00142 ROMA
FAX 0651964769

e p.c.

Al Settore Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale Is. A/6
Napoli
FAX 081 7966904

All'Avvocatura Regionale
Settore Contenzioso amministrativo
FAX 081 7963684

OGGETTO: Procedura di VIA del "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Siricciardi – Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia- Istanza prot. 502997 del 28/06/2011. Comunicazione inerente le osservazioni di cui alla nota RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. reg. 236119 del 03/04/2013

Con riferimento alla nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 si comunica quanto segue.
Premesso che

- il progetto de quo è stato oggetto delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS che nella seduta del 24/01/2012 ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per le motivazioni comunicate a codesta Società, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, con nota prot. 158149 del 04/03/2013;
- con nota rif. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. reg. 236119 del 03/04/2013 la Società proponente ha trasmesso le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, in merito a quanto comunicato con nota prot. 158149 del 04/03/2013.

Considerato che il Gruppo istruttore assegnatario della procedura in epigrafe ha istruito quanto rappresentato dal proponente nella citata nota rif. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. reg. 236119 del 03/04/2013 e ha espresso le proprie valutazioni in merito attraverso apposita relazione istruttoria del 04/04/2013 (in allegato).

Considerato che, alla luce delle motivazioni rappresentate nella relazione istruttoria, questa Autorità competente ritiene condivisibili le conclusioni a cui perviene il Gruppo istruttore.

SIRI comunicazione parere 05_04_2013

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963029 - Fax 081 7963048



*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela Ambientale,
Disinquinamento, Protezione civile
Settore Tutela dell'Ambiente*

Il Dirigente

Tutto ciò premesso, si comunica che, per le motivazioni rappresentate nella relazione del Gruppo istruttore del 04/04/2013 condivise dallo scrivente Settore, si conferma per il progetto de quo il parere negativo di compatibilità ambientale per le motivazioni di cui alle lettere da a) a f) delle determinazioni della Commissione VIA espresse nella seduta del 24/01/2013 ed inoltre si chiarisce che il motivo ostativo di cui alla lettera g) delle stesse determinazioni è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN.

In merito a quanto rappresentato da codesta Società ai punti I e IV delle osservazioni, si fanno proprie le considerazioni contenute nella relazione istruttoria del 04/04/2013.

Le determinazioni della Commissione VIA – VI - VAS della seduta del 24/01/2013 e il sopraesposto chiarimento relativo al punto g) delle citate determinazioni saranno oggetto di un apposito decreto dirigenziale.

Allegato: Relazione istruttoria del 04/04/2013

dott. Michele Palmieri


Procedura VIA per il "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Siricciardi – Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia – Proponente SIRI Energia s.r.l.

Istruttoria delle controdeduzioni del proponente di cui alla nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013

Di seguito si riportano le valutazioni del Gruppo istruttore in merito alle contro deduzioni trasmesse dal proponente a seguito della comunicazione inerente il parere sfavorevole di compatibilità ambientale di cui alla nota 158149 del 04/03/2013. Il documento trasmesso da SIRI Energia s.r.l. è organizzato in quattro punti e all'interno del punto III sono fornite puntuali controdeduzioni ai motivi ostativi contenuti nelle determinazioni della Commissione VIA. Le valutazioni del gruppo istruttore, quindi, sono riferite a ciascun punto e a ciascuna controdeduzione di cui al punto III.

I. PREMESSA

In merito a quanto contenuto della Premessa si rappresenta quanto segue:

- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che l'elettrodotto aereo è ubicato in prossimità del SIC IT 8040005 "Bosco di Zampaglione (Calitri)", e del SIC IT 8040008 "Lago di S. Pietro Aquilaverde" e si è ritenuto richiedere per il progetto de quo anche alla valutazione di incidenza ed una nuova pubblicazione ai fini della consultazione prevista dall'art. 24 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. Tale richiesta era quindi già esplicitamente riferita alle opere di connessione e non all'impianto, come richiamato nella stessa nota del 25/06/2012.
- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che la distanza che intercorre tra l'ubicazione dei pali eolici n°12 e n°17 ed il SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti" localizzato in provincia di Foggia risulta essere inferiore ad 1 km. Si è quindi ritenuto necessario che il proponente consultasse la Provincia di Foggia in merito alla necessità della Valutazione di Incidenza riferita al citato SIC. Tale richiesta alla Provincia di Foggia inerente il parere relativo alla necessità della Valutazione di Incidenza per il SIC della Regione Puglia è stata trasmessa dal proponente solo in data 13/11/2012, come risultante dalla copia della ricevuta di Posteitaliane allegata alla trasmissione del 19/11/2012, ovvero **più di 4 mesi dopo la richiesta formulata dal Settore Tutela dell'Ambiente.**
- alla pagina 3 delle osservazioni inoltrate dal proponente, si asserisce che, decorso il termine di legge, il Settore Energia avrebbe "l'obbligo giuridico di convocare l'Ufficio preposto alla VIA affinché si esprima nella Conferenza di Servizi", invitando "il Settore VIA a presenziare ed esprimere le proprie motivate determinazioni nell'ambito delle riunioni delle conferenze di Servizi...". Tale affermazione, proprio sul piano giuridico non appare corretta: invero, la L. 241/90 e s.m.i. all'art. 14-ter comma 6 bis stabilisce che "All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;...". Il richiamato art. 26 comma 2 del D.lgs. 152/2006, a sua volta dispone che "L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri... **Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome...**". Pertanto, in primo luogo si precisa che, ai sensi della normativa richiamata, l'eventuale decorso del termine non produce alcun obbligo in capo al Servizio VIA di pronunciarsi in sede di Conferenza di Servizi, bensì, in assenza di

nl

f

apposite norme regionali, solo la facoltà del proponente di rivolgersi al Consiglio dei Ministri.

Ciò posto, si aggiunge che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO II si rappresenta quanto segue:

- non si comprendono le ragioni per le quali viene citata una ordinanza del TAR riferita come inerente la società Decalift s.r.l.
- alla pagina 4 delle osservazioni, il proponente ribadisce quanto espresso in precedenza riguardo il presunto obbligo del Servizio VIA, VI e VAS di esprimere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, una volta decorsi i termini di legge. A tal riguardo, si veda quanto esposto ai punti precedenti.

III. ERRONEITA' DEI MOTIVI OSTATIVI COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT. N.158149 DEL 4/3/2013

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO III si rappresenta quanto segue:

- non si comprende il significato dell'affermazione "... molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale";

Motivo ostativo sub. lett. a)

- nel riportare il Motivo ostativo sub lett. a) la Siri ha omesso la frase riportata di seguito in carattere sottolineato: **nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo.** In particolare, la presenza di un ulteriore impianto eolico (autorizzato ma non ancora realizzato) nell'area di intervento, è più volte rappresentato dalla proponente nell'elaborato INT.SIA.01 "Integrazioni e chiarimenti VIA rif. nota Regione Campania prot. 2012.0483352 del 25.06.2012", ai paragrafi 2.1.4, 2.2.6 e 2.2.26. Inoltre, proprio al par. 2.1.4 con riferimento alla tav. V.2 - Carta del paesaggio e dell'uso del suolo - il proponente ravvisava l'insorgere di potenziali interferenze con gli impianti citati, asserendo che "... In tale tavola, a titolo di esempio, si evince che il parco eolico è situato a valle delle fontane esistenti, con le quali non ha alcuna interferenza, a differenza di altri impianti già realizzati o autorizzati (cfr. IVPC e Genco ora Wind Farm Monteverde)".
- la Siri riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti

cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dal Settore Regolazione dei Mercati, unico settore competente all'autorizzazione (il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari: tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta. Quindi nella nota prot. 483352 del 25/06/2012 non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, **cumulativi**, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione.

- in merito ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente e la sua disponibilità a far visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, si evidenzia che in sede di riscontro alla richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 il proponente ha effettuato una richiesta di dati, senza per altro effettuare, ai fini del riscontro, nessuna richiesta di accesso agli atti, procedura attraverso la quale sarebbe stato possibile visionare, previa consenso degli interessati, gli atti relativi alle altre procedure di VIA (artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Reg. Reg. 31 luglio 2006, n. 2). In definitiva, quindi, ove il proponente avesse ravvisato la necessità di accedere ai dati contenuti in altri Studi di Impatto Ambientale, questi avrebbe potuto attivare, dopo la richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012, la procedura di accesso agli atti, circostanza invece che non si è verificata in quanto nessuna richiesta in tal senso risulta pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia.

Per tutto quanto esposto si ritiene che quanto comunicato dal proponente nella nota del 25/03/2012 non contenga elementi o informazioni atte a superare i motivi ostativi di cui alla lettera a) delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS.

Motivo ostativo sub. lett. b)

- in merito alle richieste di dati effettuate dalla Siri nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012 si deve rappresentare che le richieste formulate dalla Siri sono risultate tardive, in quanto non sono state formulate al fine di riscontrare le integrazioni richieste ma in sede di riscontro delle stesse, che oltretutto è avvenuto dopo la proroga della tempistica inizialmente individuata, proroga accordata su richiesta della stessa Siri, ovvero quasi 5 mesi dopo la richiesta del 25/06/2012. Le stesse richieste di un protocollo e della metodologia per la stima delle collisioni appaiono tardive (sono state formulate sempre nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012) in quanto, per stessa ammissione del proponente, sull'area

interessata dal progetto non è stata effettuata nessuna indagine di campo attraverso cui sarebbe stato possibile assumere i dati oggettivi di riferimento della presenza della fauna nell'area di interesse. In ogni caso, non risulta che il Settore Tutela dell'Ambiente disponga di una banca dati inerenti tale materia, ma i dati reperibili dalla documentazione afferente ad altre procedure di VIA sono accessibili a tutti attraverso la procedura di accesso agli atti, accesso che non è mai stato richiesto dalla società SIRI Energia. Inoltre la presenza nella stessa area di un impianto già realizzato ed in esercizio avrebbe consentito, attraverso un monitoraggio sul campo, di valutare gli effetti di tale presenza sull'avifauna. Anche in merito alle richieste inerenti un protocollo si evidenzia che la Regione Campania non ha, al momento, individuato un protocollo specifico ma che in tale materia sono stati approntati diversi documenti di indirizzo e linee guida facilmente reperibili sul web, di cui il proponente, in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania, avrebbe potuto avvalersi (solo per citarne alcuni: *LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA* – WWF – 2009; *Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte* – 2008; *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012). D'altronde lo stesso proponente, nelle integrazioni al SIA, cita alcuni dati contenuti nelle *Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici* – Regione Toscana, Febbraio 2004. Inoltre preme sottolineare che l'istanza di autorizzazione unica per l'impianto in questione risulta risalire al 24/10/2006, per cui il proponente, ove intenzionato, avrebbe potuto svolgere tutte le indagini di campo necessarie ai fini della valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chiroterofauna, considerato che l'istanza di VIA è stata formulata il 24/06/2011 sul progetto inizialmente proposto.

Motivo ostativo sub. lett. c)

- L'analisi della Tav. 6 rev 02 richiamata dalla SIRI ENERGIA s.r.l. evidenzia che nell'area di pertinenza del progetto si riscontra la presenza di boschi di latifoglie, aree a pascolo naturale o prateria d'alta quota, aree a ricolonizzazione naturale e oliveti inframmezzati da seminativi (cereali), ovvero un uso del suolo che risponde alla definizione di sistema agroforestale. In merito alla presunto minor pregio dell'area di pertinenza del progetto rispetto alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano di Monteverde, non si comprende sulla base di quali parametri e di quali dati siano state effettuate tali valutazioni, tra l'altro neanche menzionate nel SIA e nelle successive integrazioni.
- In merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna si evidenzia che tale necessità è imposta dalla normativa (Allegato VII del Dlgs 152/2006) indipendentemente dalla necessità o meno di una Valutazione di Incidenza:
- In merito all'impossibilità di approfondire la valutazione degli effetti sinergici e cumulativi senza la messa a disposizione dei SIA degli impianti esistenti o autorizzati, si evidenzia che tale documentazione è consultabile da chiunque attraverso la procedura di accesso agli atti, procedura che come già evidenziato non è mai stata attivata dalla SIRI Energia;
- In merito alla frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, si evidenzia che la suddetta area si trova tra diversi corpi idrici e aree umide tra cui l'Ofanto, il Lago di San Pietro ed altre aree umide localizzate nella vicina Puglia: la frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, quindi, non può essere esclusa se non sulla scorta di rilevamenti sul campo che non risulta siano stati mai effettuati. Non si comprende quindi sulla base di quali dati la Siri Energia non solo esclude tale frequentazione, ovviamente di passaggio dato il tipo di alimentazione della specie, ma arriva addirittura a tracciarne i percorsi e a valutare i possibili impatti da parte di altri impianti eolici, pur non essendo in possesso di nessun dato

  +

rilevato sul campo e di nessun dato inerente gli altri impianti in esercizio o autorizzati nell'area, come affermato dalla stessa Siri.

- In merito ai chirotteri il proponente si limita ad affermare che per questi valgono le stesse considerazioni formulate per la Cicogna Nera, senza suffragare tali considerazioni con dati probanti le tesi sostenute.

In merito agli aspetti naturalistici e con riferimento ai punti b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA – VI -VAS, si evidenzia che il proponente:

- non ha effettuato alcun rilievo sul campo volto ad individuare l'avifauna e la chirotterofauna frequentante l'area di localizzazione dell'impianto;
- non ha presentato dati suffraganti le affermazioni inerenti "il rapido adattamento" dell'avifauna agli aerogeneratori. Al contrario, in riscontro ad una precisa richiesta ha affermato che ad oggi non esistono studi abbastanza estesi e sistematici, specialmente in Italia, in grado di quantificare la pericolosità di un parco eolico rispetto all'avifauna e che quindi per il caso di specie si è ragionato in maniera deduttiva:
 - considerato l'elevato numero di parchi eolici autorizzati, realizzati e in esercizio in Regione Campania, nell'area in oggetto e a volte anche in vicinanza di aree protette;
 - considerato che gli Enti locali di controllo non hanno ad oggi considerato che i disturbi, le interferenze o i danni all'avifauna registrati siano tali da prescrivere l'arresto o misure integrative di mitigazione per gli impianti in esercizio;si presume che l'avifauna abbia sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio.
- non ha presentato dati in grado di suffragare l'affermazione secondo la quale *"i moderni impianti eolici grazie soprattutto alla bassa velocità di rotazione delle pale hanno ridotto la possibilità di impatti con l'avifauna presente"* e dati inerenti la stima degli impatti attesi sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
- in relazione agli impatti sull'avifauna ha richiesto, in sede di riscontro, i dati in possesso della Regione Campania derivanti dalle attività di monitoraggio dei parchi eolici in esercizio;
- in merito alla presenza nell'area della Cicogna nera, alla richiesta di effettuare una stima del rischio di collisione con gli impianti eolici presenti nella zona di nidificazione a seguito della realizzazione del progetto previsto, il proponente, solo in sede di riscontro alle richieste di integrazione (per il quale peraltro ha anche richiesto e ottenuto una proroga della tempistica individuata per il riscontro), ha richiesto di ottenere il protocollo, la metodologia o i dati utilizzati dagli impianti eolici fino ad ora esistenti e/o autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione. In particolare ha richiesto alla Regione Campania i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dagli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni. Ha richiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.
- il proponente non ha chiarito perché non ha considerato i chirotteri come specie sensibile alle pale eoliche;
- in relazione agli aspetti faunistici è stata proposta una misura di compensazione senza specificarne le specifiche finalità né le caratteristiche (costituzione di un'area con essenze arbustive che possano offrire rifugio alla piccola fauna stimolando quindi la riconquista degli spazi interessati dalla realizzazione, in tempi relativamente brevi, del parco eolico: di tale aree non vengono fornite localizzazione, estensione, assetto vegetazionale e altre

NE 5

caratteristiche utili a comprendere l'effettiva compensazione operata). In merito agli impatti sulla fauna il proponente propone quanto segue: *Si cercherà di ridurre le attività di cantiere di tipo aereo preferibilmente nel trimestre aprile, maggio e giugno, periodo riproduttivo per la maggioranza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nell'area oggetto di indagine. Lo stimolo alla ricostituzione delle zoocenosi locali è strettamente dipendente dalla ricostituzione delle fitocenosi. Al contrario di queste, però, la riconquista degli spazi da parte degli animali avverrà naturalmente con la sola possibilità di velocizzare questa ricolonizzazione attraverso una corretta ricostituzione dell'ambiente preesistente. Contemporaneamente, tra le misure di mitigazione, sarà a carico della società proponente il compito di monitorare durante la fase di esercizio del campo eolico attraverso strutture o professionalità specializzate, l'avifauna potenzialmente presente, al fine di valutare e predisporre, se necessario, ogni ed ulteriore misura volta alla tutela più ampia delle specie sensibili da tutelare.*

L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela in qualità di specie minacciate è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia a tale presenza fosse attribuito un valore contrastante con la presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come richiamato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In merito ai chiropteri, dallo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (attualmente in Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumequinum* e *Rinolophus emarginatus*.

L'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ASOIM) ha trasmesso durante il periodo della consultazione pubblica una relazione avente ad oggetto *"Opposizione per incompatibilità ambientale per l'impianto eolico di 18 aerogeneratori da 45 MW in località Siricciardi, Cassonetto in Monteverde e opere connesse in Lacedonia, località Macchialupo (provincia di Avellino). Presentato da SIRI Energia (già Fuhlander Italia) in data 28 giugno 2011, n. prot. 502997."*

In tale relazione l'ASOIM rappresenta che il territorio di interesse del progetto è stato oggetto di approfondite ricerche ornitologiche, i cui risultati portano ad affermare che le valenze riscontrate rientrano nei parametri di tutela delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli. In particolare nella relazione si richiama la circostanza che lungo il Fiume Ofanto sono stati rinvenute due coppie nidificanti di Cicogna nera, una delle quali nidifica proprio nel Comune di Monteverde. Nel 2011 in Italia è stata stimata una popolazione nidificante di sole 11 coppie. La relazione mette in evidenza che l'areale di popolazione della Cicogna nera è molto ampio ed il nido censito sul lato campano del Fiume Ofanto si trova a pochi km dall'impianto. La Cicogna nera è inserita nell'Allegato I della direttiva UCCELLI. Oltre alla cicogna nera l'area di interesse si caratterizza per la più alta densità in Campania di Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie (Piciocchi et al., 2011) distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata. Oltre alle citate specie, nell'area di interesse sono rinvenibili altre specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli, quali il Lanario, la Calandrella, e per le quali risulta uno status di specie in pericolo o in declino, oltre ad altre specie che pur non essendo comprese nell'Allegato I della direttiva Uccelli sono in uno stato di forte rarefazione e tutelate da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Nella relazione, infine, si afferma che è ampiamente dimostrato in Europa e in Nord America che gli impianti eolici non sono compatibili con l'incolumità e la permanenza dell'avifauna del territorio in cui vengono installati. Essi in particolare comportano l'estinzione dei grandi veleggiatori (come la Cicogna nera) e dei rapaci (quindi Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco pellegrino, Lanario) oltre ad altri rapaci notturni (Barbagianni e Assiolo) e degli uccelli migratori il cui volo spesso si svolge di notte. La relazione, evidenziando la presenza di ZPS e SIC poco distanti dall'impianto, afferma che la realizzazione dell'impianto eolico in parola e

 6

degli altri previsti nella zona sono assolutamente incompatibili con la necessità di salvaguardare le specie dell'Allegato I ed è quindi in assoluto contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Uccelli; inoltre evidenzia che l'uccisione diretta, anche da parte delle pale eoliche, di animali particolarmente protetti dalla L. 157/92 può comportare sanzioni anche penali. La relazione conclude invitando la Regione a verificare se le informazioni riportate sono contenute nella VIA e in caso contrario a valutare se nell'omissione non sia ravvisabile un dolo. Inoltre invita i membri dei tavoli per la VIA ad un sopralluogo tecnico nei territori interessati.

Le osservazioni formulate dall'ASOIM (nota del 24/04/2012, ricevuta il 30/04/2012 e acquisita al prot. 350219 del 08/05/2012) sono state trasmesse al proponente in sede di richieste di integrazione del 25/06/2012: il proponente non ha formulato nessuna controdeduzione in merito alle citate osservazioni né ne ha confutato i contenuti.

Sempre in merito agli aspetti naturalistici si rappresenta che nel corso del XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 è stata approvata una risoluzione nella quale si valuta *“la realizzazione di impianti eolici nei contesti sensibili come una delle più gravi minacce per l'avifauna, capace di determinare estinzioni su tutto o su gran parte del territorio nazionale, declino di popolazioni anche in vaste aree e conseguente perdita di biodiversità.”* ed inoltre si chiede che *“l'installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in un'adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)”*. Ancora la risoluzione chiede che *“le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci) e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra”* e che *“la valutazione della presenza di migratori diurni e notturni sia obbligatoriamente studiata, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (come ad esempio radar e termocamere) in grado di fornire tutte le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche dell'eventuale flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità ed ogni altro parametro)”*.

L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 “Valle Ofanto- Lago di Capaciotti”, circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 “Lago di S.Pietro Aquilaverde” e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dall'adottato PUC di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Inoltre l'areale di alimentazione della Cicogna nera (come affermato anche nelle osservazioni dell'ASOIM), è sicuramente molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche “terrestri” al sito di nidificazione. Bisogna evidenziare inoltre che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati.

In conclusione quindi, in assenza di una valutazione basata su dati puntuali rilevati sul campo, in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'impianto e dell'area di influenza dello

stesso, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASOIM (mai confutate dal proponente), si ritiene che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chiroterofauna) non possano essere ritenute attendibili e che quindi, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto, non si possano escludere impatti diretti significativi negativi su specie (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli) sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente, anche derivanti dalla sinergia e dall'effetto cumulativo con altri impianti in esercizio e autorizzati e non ancora realizzati.

Per tutto quanto esposto si ritiene che quanto comunicato dal proponente nella nota del 25/03/2012 non contenga elementi o informazioni atte a superare i motivi ostativi di cui alle lettere b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS.

Motivo ostativo sub. lett. d)

- La proponente afferma che la valutazione dell'impatto paesaggistico è stata effettuata considerando un punto di osservazione non censito tra quelli ritenuti privilegiati ed individuati nelle tavole di progetto V.1.4 rev. 02 e V.1.3 rev. 02; tale circostanza si rendeva necessaria in quanto **"da tali punti, come censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile"**. Al riguardo, l'istruttoria ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare la rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai **"diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio"**, richiamando, in tal senso, quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la **"... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio"**.

Ciò posto, dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di **"normale accessibilità"** da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18.19 - S.S.Ofantina;
 - sezione visiva 04, km 16.10 - Stazione F.S.;
 - sezione visiva 06, km 28.1 - S.S.Ofantina.
- Riguardo la necessità di valutare gli impatti derivanti dalla coesistenza di un ulteriore impianto, ancorché autorizzato e non ancora realizzato, si ribadisce l'obbligo di legge sancito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, per cui è necessaria *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, **cumulativi**, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
 - a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
 - b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
 - c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente; a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso il Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia.

Per tutto quanto esposto si ritiene che quanto comunicato dal proponente nella nota del 25/03/2012 non contenga elementi o informazioni atte a superare i motivi ostativi di cui alla lettera d) delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS.

NE

8

Motivo ostativo sub. lett. e)

La proponente afferma che in maniera apodittica la Commissione VIA, VI e VAS ha ritenuto carente la documentazione da essa inoltrata, con particolare riferimento ai profili geologici dei suoli di implementazione delle torri eoliche. Al riguardo, si evidenzia come in sede di formulazione di parere si sia fatto esclusivo riferimento alle conclusioni assunte dalla medesima SIRI ENERGIA Srl nell'elaborato che trattasi, senza nulla asserire in merito alla completezza di quest'ultimo. In dettaglio, appare utile richiamare quanto assunto nell'elaborato "Studio di compatibilità geologica e geotecnica", le cui conclusioni sono state poste alla base della proposta di parere e, nelle quali si afferma che: *"Dall'analisi risulta che per i pendii su cui ricadranno gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13 non è stata rispettata la condizione $Ed \leq Rd$, in quanto quasi sempre i coefficienti di sicurezza minimi sono inferiori a 1..."* (cfr. Cap. 6 dello Studio geologico). A tal uopo, si precisa che la verifica di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi è stata effettuata accertando che sia sempre soddisfatta la condizione formale: $Ed \leq Rd$ dove Ed è il valore di progetto dell'effetto delle azioni (sollecitazione di progetto) ed Rd è il valore di progetto della resistenza dei materiali (cfr. Cap. 5 dello Studio geologico).

Si ribadisce che preso atto di ciò, in sede di parere è stata segnalata la mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati.

Relativamente ai pareri di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, in sede istruttoria si è esclusivamente preso atto che non è stato trasmesso il Parere dell'Autorità di Bacino Puglia prodotto in occasione della verifica preliminare di compatibilità emesso sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori, citato dalla stessa Società proponente e richiesto con nota prot. n° 483352 del 25/06/2011, e si è, altresì, preso atto che la medesima Autorità non aveva, allo stato, emesso parere sulla soluzione progettuale definitiva di 60 MW e 20 aerogeneratori.

Per tutto quanto esposto si ritiene che quanto comunicato dal proponente nella nota del 25/03/2012 non contenga elementi o informazioni atte a superare i motivi ostativi di cui alla lettera e) delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS.

Motivo ostativo sub. lett. f)

La proponente riferisce che nella richiesta di integrazione del 25/06/2012, non viene rappresentata la necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza, nell'area di interesse, di ulteriori parchi eolici già autorizzati, ovvero realizzati. Al riguardo si richiama quanto già esposto per i motivi ostativi sub. lett. a), secondo cui:

- il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati;
- la presenza nella stessa area di altri impianti già autorizzati dal Settore Regolazione dei Mercati, non era evidenziata nella documentazione progettuale ed è stata rilevata dal proponente solo in sede di integrazione documentale a seguito di specifica richiesta nella succitata nota del 25/06/2012;
- la necessità di procedere ad una valutazione di tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, **cumulativi**, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
 - a) *dovuti all'esistenza del progetto;*

  9

- b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai documenti in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente: a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso il Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia.

Per tutto quanto esposto si ritiene che quanto comunicato dal proponente nella nota del 25/03/2012 non contenga elementi o informazioni atte a superare i motivi ostativi di cui alla lettera f) delle determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS.

Motivo ostativo sub. lett. g)

Si chiarisce che la frase *“non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra”* era riferita alla circostanza, non essendo garantita la realizzabilità delle infrastrutture di connessione alla RTN (di competenza di TERNA SpA) ancora oggetto di discussione presso i comuni interessati, la realizzazione del Parco Eolico in questione non avrebbe senso, in quanto mai potrebbe entrare in funzione. In tal senso non sono garantiti né i risvolti sul piano occupazionale, né sono giustificabili gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'opera stessa.

In ogni caso si evidenzia che il motivo ostativo di cui alla lettera g) è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN.

Per tutto quanto esposto si ritiene che in merito al motivo ostativo lett. g) sia opportuno chiarire esso è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN.

IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL “DISSENSO COSTRUTTIVO” E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI

In merito alla necessità che il Settore Tutela dell'Ambiente rispetti il principio del “dissenso costruttivo”, si fa rilevare che tale principio è stato cristallizzato dalla giurisprudenza come obbligo, per la p.a che partecipa ad una conferenza di servizi, di fornire specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, non potendosi limitare ad una mera sterile opposizione al progetto preso in esame, conformemente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. (T.a.r. Abruzzo, Pescara, Sezione 1, Sentenza 24 febbraio 2012, n. 92).

Orbene, si fa rilevare che le determinazioni della Commissione VIA sono state assunte a seguito di un corretto sviluppo endoprocedimentale, nel quale sono stati puntualmente osservate le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento (L. 241/1990 e ss.mm.ii., D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) relative alla partecipazione al procedimento ed alla motivazione del provvedimento finale.

Difatti, nell'ambito della procedura di VIA in discorso il dissenso espresso in merito al proposto progetto è stato più che diffusamente ed ampiamente motivato, come dimostrano le richieste di integrazioni prott. 80672 del 01/02/2012 e prot. 483352 del 25/06/2012 (formulate ai sensi dell'art.

  10

26 co. 3 D. Lgs 152/2006), nonché le stringenti e diffuse argomentazioni sviluppate nella scheda istruttoria del 28/12/2012 poi condivise dalla Commissione VIA – VI - VAS nella seduta del 24/01/2013, laddove i competenti organi dell'amministrazione hanno passato in rassegna le problematiche ambientali che scaturivano dalla richiesta autorizzativa, evidenziando accuratamente tutti gli aspetti di negativa incidenza del progettato insediamento rispetto alle caratteristiche del sito interessato all'intervento de quo.

Alla luce di quanto sopra, non si vede come possa ravvisarsi nei su menzionati atti procedimentali una carenza di costruttività e di partecipazione.

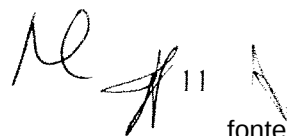
L'azione della scrivente amministrazione è stata dunque conforme agli imprescindibili principi di imparzialità, buon andamento, obbligo di motivazione e partecipazione, che presiedono tutti alla formazione del provvedimento amministrativo, ed operano sul piano squisitamente procedimentale

Da un punto di vista del contenuto delle determinazioni finali, che nel caso di specie hanno negato la compatibilità ambientale al progetto *de quo*, si rammenta che l'amministrazione preposta alla tutela ambientale, è chiamata per suo compito istituzionale a rendere un giudizio che implica la cosiddetta "discrezionalità tecnica", consistente in valutazioni di merito squisitamente tecnico-scientifiche e come tali censurabili solo per macroscopici vizi logici, errori di fatto o travisamento dei presupposti, vizi nella specie non rinvenibili.

La discrezionalità tecnica costituisce un limite indefettibile anche per il sindacato del Giudice Amministrativo, e difatti la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, nel rendere il giudizio di valutazione d'impatto ambientale, ed ammaggiore ragione nell'effettuare la verifica preliminare, l'Amministrazione esercita un'ampissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., Sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246). In ogni caso, la valutazione d'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; idem, Sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; idem., Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; idem, sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917; cfr. da ultimo TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1897, Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n.561; idem, 30 gennaio 2004 n. 316).

In tal senso si è da ultimo, espresso anche il Consiglio di Stato, che, con sentenza 468/2013, nella scia di precedenti costituzionali, ha giustificato tale sostanziale insindacabilità alla luce del valore assoluto che la Costituzione riconosce alla tutela dell'ambiente, inteso non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo degli aspetti relativi alla fauna e alle specie vegetazionali.

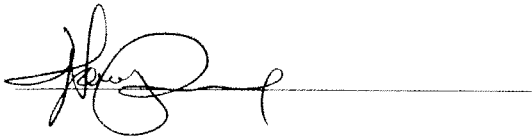
Per tutto quanto rappresentato il Gruppo istruttore propone di confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale per le motivazioni di cui alle lettere a) – f) delle determinazioni della Commissione VIA espresse nella seduta del 24/01/2013 ed inoltre di chiarire che il motivo ostativo di cui alla lettera g) delle stesse determinazioni è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN.



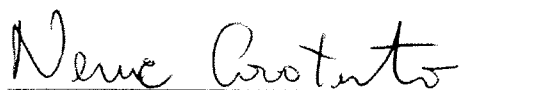
Napoli, 04/04/2013

I Componenti del gruppo istruttore:

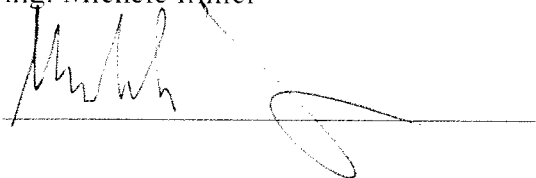
arch. Mario Bruno

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a thin horizontal line.

dott.ssa Nevia Carotenuto

A handwritten signature in black ink that appears to read 'Nevia Carotenuto' in a cursive script, positioned above a thin horizontal line.

ing. Michele Irmici

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical strokes followed by a large, sweeping loop, positioned above a thin horizontal line.